



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
QUALITÀ E TUTELA DEL CONSUMATORE
SACO X

SACC - AOO SACC
REGISTRO UFFICIALE
0011303 - 24/12/2008

Roma, 24 DIC. 2008

Regioni e Province Autonome
LORO SEDI

Oggetto: disposizioni transitorie ai fini dell'etichettatura dei prodotti biologici conformi ai requisiti dei regolamenti (CE) n. 834/2007 ed 889/2008.

2471

PROT. N° *SR*

29 DIC. 2008

UFF. *ALBANI* VISTO

Ispettorato Centrale per il Controllo della
Qualità dei Prodotti Agroalimentari
Via Quintino Sella, 42
00187 ROMA

Confederazione Italiana Agricoltori
Via Mariano Fortuny 20
00196 Roma

Confagricoltura
C.so V. Emanuele 101
00197 Roma

Coldiretti
Via XXIV Maggio, 43
00187 Roma

AIAB
Via Piave 14
00187 Roma

Federbio
Via Marconi, 71
40122 Bologna

AMAB
Via Montebello 1
61030 Isola del Piano (PS)

Terra Sana Italia
Via Vivaldi, 10
61030 Montefelcino (PU)

Associazione per
l'Agricoltura Biodinamica
Via Privata Vasto, 4
20122 Milano

Lega Coop. Agroalimentare,
Via Guattani 9
00161 Roma

AGCI Agrital,
Via A. Borgoni 78
00153 Roma

Fedagri – Confcooperative,
via Torino 146
00184 Roma

Federalimentare
Viale Pasteur 10
00144 Roma

Organismi di controllo
Loro sedi

Dal 1° gennaio 2009 diventeranno attuativi i regolamenti (CE) n. 834/07 e n. 889/08 relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, i quali abrogano il regolamento (CEE) n. 2092/91.

Pertanto, ai fini dell'etichettatura dei prodotti conformi ai requisiti dei regolamenti in questione, come previsto dal paragrafo 8, punto ii) dell'art. 95 "*Misure transitorie*", gli operatori possono continuare ad utilizzare fino al 1° luglio 2010 le disposizioni previste dal Reg. (CEE) n.2092/91 in relazione al numero di codice e/o al nome dell'Organismo di controllo.

Inoltre, con nota n. 8371 del 2 dicembre 2008, l'Ufficio Legislativo della Scrivente Amministrazione ha ritenuto che il Decreto Legislativo n. 220/95 "*Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico*", secondo quanto previsto all'art.39, punto 2 del Reg. (CE) n.834/07, debba continuare ad essere la norma applicativa nazionale, salvo eventuali incompatibilità con la norma comunitaria.

Per quanto sopra esposto, nelle more della definizione di nuove specifiche norme nazionali, che definiranno anche quanto previsto dall'art.58 del Reg. (CE) n. 889/08, le indicazioni relative al codice e al nome dell'organismo di controllo, da riportare nell'etichetta dei prodotti conformi ai requisiti dei Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n.889/2008, rimangono quelle attualmente vigenti.

Il Capo/Dipartimento
(Giuseppe Nezzo)

